

Prot. n.51/RNS

Bologna, 22 ottobre 2024

**Oggetto: SOCIETA' COOPERATIVE – Artt. 2519 e 2525 c.c. – ADEGUAMENTO VALORI MASSIMI**  
**- Decreto Interministeriale 8 agosto 2024**

**Sintesi**

**Con Decreto Interministeriale 8 agosto 2024, emanato dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato in G.U. n. 245 del 18 ottobre 2024, vengono adeguati i valori massimi di cui agli articoli 2519 e 2525 del Codice civile, relativi, rispettivamente, allo stato attivo patrimoniale e alle partecipazioni detenute dai soci di società cooperative.**

La riforma del diritto societario ha previsto, all'art. 223-sexiedecies delle *Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie*, c.c., che il Ministero delle Attività produttive (ndr: oggi Ministero del Made in Italy), di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, provveda ogni tre anni all'adeguamento delle previsioni di cui agli articoli **2519** e **2525** del Codice civile, tenuto conto delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, calcolate dall'Istat.

Tale adeguamento non è mai stato disposto e, conseguentemente, i valori limite indicati in tali disposizioni sono rimasti immutati dall'anno di entrata in vigore della novella, vale a dire dal 2004, ad onta di una svalutazione che nel ventennio decorso ha superato il 40 per cento.

Il decreto 8 agosto 2024, indicato in oggetto, adegua sia il valore limite oltrepassato il quale risulta obbligatoria l'adozione delle norme delle società per azioni, atteso che, ai sensi dell'articolo **2519 c.c.**, *"l'atto costitutivo può prevedere che trovino applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata nelle cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro"*, sia la quantificazione massima della partecipazione in cooperativa, stabiliti dall'articolo **2525 c.c.**, secondo cui *"Il valore nominale di ciascuna azione o quota non può essere inferiore a venticinque euro né per le azioni superiore a cinquecento euro. / Ove la legge non preveda diversamente, nelle società cooperative nessun socio può avere una quota superiore a centomila euro, né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma."*

In dettaglio, la misura si traduce, in primo luogo, nell'aggiornamento del limite fissato dall'**articolo 2519, secondo comma, c.c.**, relativamente alla facoltà di adottare le norme riservate alle società a responsabilità limitata da parte delle cooperative che dichiarano un Attivo di Stato Patrimoniale non superiore ad **euro 1,438 milioni** (in luogo del precedente limite di euro 1 milione).<sup>1</sup> Si noti che tale adeguamento consente di rendere aggiornati i limiti-soglia per l'obbligatorietà della disciplina più congeniale alla dimensione assunta dall'attività economica (v. 2519, c.c.).

L'ulteriore adeguamento consente alle società cooperative una migliore capitalizzazione, stante la svalutazione superiore al quaranta per cento dei valori limite indicati in sede di redazione della Riforma del diritto societario del 2004. Infatti, col decreto in commento, vengono modificati:

- ✓ Il valore massimo dell'azione di cui all'articolo **2525, primo comma, c.c.**, che viene elevato ad **euro 719** (in luogo del precedente limite di euro 500);
- ✓ il valore massimo complessivo delle quote o azioni detenute da un singolo socio, fissato dall'articolo **2525, secondo comma, c.c.**, che viene elevato ad **euro 143.800** (in luogo del precedente limite di euro 100.000).

Si noti che, per converso, non viene adeguato il valore minimo dell'azione (25 euro), poiché l'eventuale variazione, in assenza di una salvaguardia legislativa delle situazioni in essere, comporterebbe un "obbligo implicito di aumento del capitale" nelle cooperative con una compagine e un capitale entro minimi legali, assolutamente non consentito dall'ordinamento".

Cordiali saluti.

**Allegato: decreto interministeriale 8 agosto 2024.**

<sup>1</sup> Rimane invariata la condizione – alternativa - che prevede un numero di soci cooperatori inferiori a venti.